



# Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

## Modifica del 7 luglio 2016

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2012<sup>1</sup> concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

### *Art. 2a* Lettura del microchip

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/2004<sup>2</sup> e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

### *Art. 13 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> I documenti di viaggio sono validi:

- c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 4: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all'articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità.

<sup>1</sup> RS 143.5

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

## II

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>3</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 71d cpv. 6*

<sup>6</sup> Il cittadino di cui ai capoversi 1 e 4 titolare di una carta non biometrica, rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002<sup>4</sup>, o di un altro documento cartaceo può conservarli fino alla scadenza della loro durata di validità.

*Art. 72a*          Lettura delle impronte digitali

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri:

- a. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
- b. il numero di persone che, all'arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno;
- c. l'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi dagli Stati non membri dell'UE o dell'AELS;
- d. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.

<sup>2</sup> Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.

<sup>3</sup> Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/2002<sup>5</sup> e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

<sup>4</sup> La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:

- a. agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3;
- b. alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 102b LStr;
- c. alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> RS 142.201

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

<sup>5</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

*Art. 85 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

7 luglio 2016      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

